CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA CRISI D'IMPRESA: GIURISTI ED AZIENDALISTI A CONFRONTO

Scuola di Economia, Management
e Statistica
Alma Mater Studiorum
Piazza Scaravilli n. 2
Bologna

LE INDAGINI PROMOSSE DAL CURATORE O DAL COMMISSARIO NELLA RELAZIONE EX ART. 33 E 172 L.F.

Dott. Stefano d'Orsi
Dottore Commercialista in Bologna

LE INDAGINI PROMOSSE DAL CURATORE

CASO 1

FALLIMENTO ALFA SRL

ASPETTI PENALI RILEVATI NELLA RELAZIONE EX ART. 33 DEL CURATORE

- *Alla data della dichiarazione di fallimento (9,11,2010) della società Alfa Srl, né successivamente sono state consegnate le scritture contabili, né da parte dell'ex amministratore unico né da parte degli amministratori in carica.*

- *Dalle ricerche effettuate, tramite il cassetto fiscale non risultano presentate le dichiarazioni fiscali dell'anno 2010 e 2009.*

- *L'ultimo bilancio depositato è al 31/12/2008, relativo alla società ancora inattiva , essendo presumibilmente iniziata l'attività produttiva con il conferimento d'azienda avvenuto nel marzo 2009.*

ASPETTI PENALI RILEVATI NELLA RELAZIONE EX ART. 33 DEL CURATORE

- *Tenuto conto dell' impossibilità di avere alcun supporto documentale, sono state inviate richieste di informazioni ai dipendenti, i cui nominativi sono stati reperiti dalle istanze di fallimento, oltre ad avere reiterato la richiesta anche agli amministratori, che non si sono mostrati particolarmente collaborativi.*

LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI:

- *A) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 224 c. 1 n. 2 e 219 c. 1 e 2 n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.) perché, in concorso tra loro, strumentalizzando le rispettive cariche sociali pro-tempore di unici membri del consiglio d'amministrazione, hanno aggravato il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.* ***BANCAROTTA SEMPLICE***

- *B) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 223, comma 1 e 2 n. 1, 216 comma 1 n. 2 e comma 2, 219, comma 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.) perché, in concorso tra loro e strumentalizzando le rispettive cariche sociali di diritto e di fatto nella società Alfa Srl, dichiarata fallita in data 30.09.2011, hanno sottratto (non consegnandoli al curatore fallimentare né alla data del fallimento né successivamente) tutti i libri e le altre scritture contabili obbligatorie della società fallita, al fine di recare pregiudizio ai creditori non rendendo possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari.* ***BANCAROTTA FRAUDOLENTA***

LA SITUAZIONE TIPICA

Situazione di paralisi del curatore

(BRICCHETTI-TARGETTI, *Bancarotta e reati societari*, MILANO – 2003)

- *Fallimento in totale assenza di attivo*
- *Impossibilità di ricostruire i fatti di gestione*
- *Impossibilità di far ricorso a spese per il recupero di attivo*
- *Necessità di repentina chiusura della procedura*

IL TENTATIVO DI SUPERAMENTO DELLA PARALISI DEL CURATORE

…….i sassolini di Pollicino…….

IL TENTATIVO DI SUPERAMENTO DELLA PARALISI DEL CURATORE

La puntuale disamina degli eventi annotati nella visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese presso la CCIAA

L'estrazione degli atti iscritti al Registro delle Imprese

LE INFORMAZIONI EMERSE DAI PP.RR.

- La società **Alfa Srl** con capitale sociale di € 10,000 (interamente detenuto da Gamma FIDUCIARIA Srl) veniva costituita il 7 settembre 2006 ed esercitava attività di produzione di macchine
- Già da subito parte sottocapitalizzata con un forte indebitamento vs. terzi e l'ultimo bilancio approvato e depositato è quello chiuso al 31.12.2008
- Il 25 marzo 2009 sottoscrive l'intero aumento di capitale della società Beta Srl mediante conferimento in natura di un ramo d'azienda (costituito da beni organizzati per l'esercizio dell'impresa)
- Il 24 aprile 2009 cede le proprie quote di partecipazione pari al 60% del capitale nella Beta Srl alla Gamma FIDUCIARIA Srl al corrispettivo di € 50,000
- Il 28 aprile 2009 viene sciolta e messa in liquidazione
- Con atto di cessione di quote del 28 luglio 2010 la GAMMA Fiduciaria Srl ha ceduto le partecipazioni in Alfa Srl a CECCO BEPPE
- Il 9 novembre 2010 viene dichiarato il fallimento della società dal Tribunale di Bologna

LE INFORMAZIONI EMERSE DAI PP.RR.

- La società **Beta Srl** veniva costituita il 5 dicembre 2005 con capitale sociale di € 10,000 ed avente oggetto l'attività alberghiera (inattiva)

- Il 18 marzo 2009 veniva variato l'organo amministrativo, la sede sociale e la denominazione, nonché l'oggetto sociale che diveniva quello di produzioni meccaniche

- Il 23 marzo 2009 gli originari soci di Beta Srl cedevano l'intero pacchetto delle quote a Gamma FIDUCIARIA Srl

- Il 25 marzo 2009 nell'ambito dell'assemblea straordinaria dinanzi al notaio, il socio unico Gamma FIDUCIARIA Srl deliberava l'aumento di capitale sociale da € 10,000 ad € 25,000

- Trattandosi di sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento di beni, alla delibera dell'assemblea straordinaria di Beta Srl avvenuta dinanzi al notaio veniva allegata la perizia asseverata di stima del professionista.

LE INFORMAZIONI EMERSE DAI PP.RR.

- In data 20 agosto 2009 la Beta Srl comunica al R.I. l'inizio dell'attività

- Con sentenza del 30 settembre 2011 il Tribunale dichiarava il fallimento della Beta Srl.

LE INFORMAZIONI EMERSE DAI PP.RR.

- La Alfa Srl (conferente) aveva **un'unica attività di impresa** (nota integrativa al bilancio chiuso il 31,12,2007) e il ramo d'azienda oggetto di conferimento è stato fittiziamente creato, al solo fine di distrarre *asset* dalla società insolvente a favore della conferitaria (Beta Srl).

- A conferma di ciò, immediatamente dopo il conferimento del ramo d'azienda, la Beta srl veniva sciolta e messa in liquidazione e di lì a poco dichiarato il suo **fallimento**.

- Inoltre, il ramo d'azienda in sede di conferimento (marzo 2009) è stato valutato € 172,000,00 e in sede di cessione della medesima quota solo un mese dopo (aprile 2009) è valutato in € 50,000,00 subendo una **svalutazione di oltre il 70%.**

LE INFORMAZIONI EMERSE DAI PP.RR.

- La valutazione del ramo d'azienda è stata effettuata con Metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento.

- Il perito ha attribuito al **Patrimonio Netto** della società Beta (conferente) un **valore negativo di € 154.000,00** e all'avviamento **(goodwill) un valore di € 326.000,00** ottenendo il valore del ramo d'azienda di € 172.000,00.
- Nella valutazione sono stati **lasciati fuori «strumentalmente» i debiti verso l'erario, INPS, INAIL, verso alcuni fornitori e dipendenti** (circa € 500,000)

- L'**avviamento**, però è stato **valutato** derogando ai metodi tradizionali che si basano su stime prospettiche di utili, ma mediante la stima del primo margine di vendita (prezzo di vendita-costi diretti-onere fiscale) determinato su 9 ordinativi di vendita di macchine che la società Beta aveva in portafoglio.

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ACQUISITE DA TERZI

Secondo autorevole dottrina per stimare il valore di un'azienda in perdita e con una struttura finanziaria compromessa per l'indebitamento verso terzi, i metodi prevalentemente applicati sono quello reddituale e il misto patrimoniale reddituale con stima autonoma dell'avviamento.

Ma soprattutto, ai fini della corretta applicazione del suddetto metodo è indispensabile l'esistenza di un assunto (postulato): la concreta disponibilità di un flusso periodico di reddito in un determinato arco temporale (almeno 3 anni).

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ACQUISITE DA TERZI

Interpellato il soggetto destinatario degli ordinativi posti a base della stima dell'avviamento, veniva accertata **l'inesistenza** degli stessi, ma unicamente di una offerta (preventivo) della Alfa Srl a Consorzio che non aveva alcuna rilevanza esterna e che aveva «girato» la stessa in quanto tale ai propri consorziati.

LE INDAGINI PROMOSSE DAL CURATORE

CASO 2

FALLIMENTO SOCRATE SPA

ASPETTI PENALI RILEVATI NELLA RELAZIONE EX ART. 33 DEL CURATORE

- *in relazione al bilancio chiuso al 31.12.2008 alterazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico, risultando superati i limiti di cui all'art. 2621 comma 3 cc e all'art. 2622 comma 7 cc. ;*
- *in relazione al bilancio chiuso al 31.12.2009 l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di rimanenze inesistenti, crediti non realizzabili, immobilizzazioni immateriali inesistenti, e mancata contabilizzazione degli ammortamenti, hanno contribuito all'alterazione della rappresentazione della situazione patrimoniale della società e del risultato economico, elementi di fatto indicati negli artt. 2621 comma 3 cc e 2622 comma 7 cc;*
- *riduzione del patrimonio netto della SOCRATE S.pA. relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009 con obbligo a carico degli amministratori degli adempimenti previsti dall'art. 2446 cc;*

ASPETTI PENALI RILEVATI NELLA RELAZIONE EX ART. 33 DEL CURATORE

- *aggravamento del dissesto generato dalla continuazione dell'attività successivamente alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2009 (8 luglio 2010) con ipotesi di violazione dell'art. 224 della L.F.*
- *l'aver cagionato il dissesto, o concorso a cagionare, da parte dell'organo amministrativo della società commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 e 2622 c.c. (art. 223 L.F.)*
- *Omesso versamento relativamente al periodo d'imposta 2009, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 delle ritenute d'acconto risultante dalle certificazioni rilasciate per complessivi € 700,000.*

IL PROBLEMA RICORRENTE DELLE VALUTAZIONI

L'utilizzo di una valutazione economica (stima, perizia, due diligence) a seconda delle finalità e del contesto (.....oltre che dell'oggetto).....e gli errori connessi al non corretto utilizzo

*

*Linee guida per l'**accertamento della qualità delle valutazioni** svolte nei vari ambiti definite sulla base di una significativa ricerca condotta da un qualificato gruppo di esperti*

Guatri, Uckmar (a cura di), LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI ECONOMICHE,
Un contributo alla società civile ed alla giustizia in sede civile, penale e fiscale, *EGEA, Milano, 2009*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

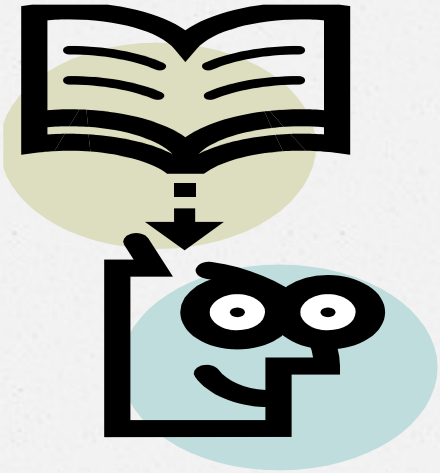

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

La norma richiamata nell'art. 2621 c.c. prevede espressamente che la condotta penalmente rilevante (e dunque la punibilità) si concretizza allorquando vengono soddisfatti due ulteriori requisiti e testualmente ***"....l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto****...:".*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

*Dalla **relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2008 emerge in tutta evidenza**:*

- *la pesante crisi economica mondiale che nel secondo semestre del 2008 ha investito pesantemente tutti i settori della produzione;*
- *i pesanti riflessi che la crisi suddetta ha avuto sugli ordini e quindi sul bilancio della SOCRATE nella seconda parte del 2008 (con un calo degli ordini del 70% a partire da settembre 2008);*
- *l'immediata presa di coscienza da parte della governance della società dei suddetti fatti e la subitanea adozione di uno riscadenzamento del debito con i fornitori;*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

- *la salvaguardia di tutte le risorse umane (compresi quadri e dirigenti) e dunque del know how (che costituisce il core business dell'impresa);*
- *il concreto irrobustimento del patrimonio sociale (capitale netto) mediante il conferimento di asset da parte del socio CICCIO S.r.l. (i cui soci sono gli indagati) nell'ambito dell'aumento del capitale sociale della società (equity);*
- *il mantenimento di un livello apprezzabile di commesse;*
- *la rinuncia ai compensi per tutto l'anno 2008 da parte dell'intero CdA (sul punto si veda pagina 19 della nota integrativa facente parte integrante del fascicolo di bilancio);*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

- *l'incremento del patrimonio netto (per effetto della rilevante iniezione di equity) da parte del socio (saldo al 31.12.2008 pari ad € 4.390.197) rispetto a quello esistente l'anno precedente (saldo al 31.12.2007 pari ad € 3.852.595) nonostante la perdita maturata nell'esercizio pari ad € 1.551.602.*

In buona sostanza, è tangibile l'immediata presa di coscienza della crisi, nonché l'adozione di CONCRETE misure per il risanamento sia sul fronte economico che su quello finanziario-patrimoniale.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

Dalla relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2009 emerge in tutta evidenza:

- *il persistere della pesante crisi economica mondiale iniziata nel secondo semestre del 2008;*
- *i pesanti riflessi che la crisi suddetta ha continuato ad avere sugli ordini e quindi sul bilancio della SOCRATE;*
- *la concreta esecuzione di una operazione di ristrutturazione con sensibile riduzione dei costi di gestione;*
- *il mantenimento delle risorse umane (compresi quadri e dirigenti) e del know how (che costituisce il core business dell'impresa), finalizzato a preservare l'assetto patrimoniale e, quindi, il valore economico dell'azienda;*
- *il mantenimento di un livello apprezzabile di commesse;*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

- *non hanno percepito compensi ed hanno rinunciato ai 27.641 euro già accantonati nel fondo sopraindicato e non hanno fatto l'accantonamento 2009;*
- *l'ulteriore apporto di mezzi finanziari (a titolo di versamenti in conto capitale) da parte del socio in misura pari ad € 110.000;*
- *la moratoria dei debiti verso il ceto bancario e verso le società di leasing.*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

- *Il contesto appena descritto conferma il profondo piano di ristrutturazione attivato dalla governance e la concomitante salvaguardia dell'assetto patrimoniale dell'azienda rappresentato dal know how (intangibili e risorse umane).*
- *In parallelo, l'impresa aveva da tempo attivato concrete trattative con qualificati investitori finalizzate al trasferimento degli assetti proprietari che avrebbero apportato nuova finanza.*
- *Proprio in concomitanza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2009 (8 luglio 2010) la trattativa per la vendita dell'azienda a società facente capo all'imprenditore GIOVANNI era ad una fase topica, tanto che il successivo 2 novembre 2010 venne presentato un piano industriale (definito "piano industriale\rilancio 2010 – 2015) ai creditori (in particolare agli istituti di credito) che prevedeva l'ingresso in SOCRATE della holding di partecipazioni di GIOVANNI.*

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO

Piano industriale 2010-2015 che prevedeva la continuazione dell'attività d'impresa redatto dalla governance che a quella data era rappresentata dall'Amministratore Unico, successivamente non accettato da un istituto di credito.

Occorre precisare che – in sede di procedura concorsuale – l'azienda ha avuto un breve periodo di esercizio provvisorio e poi, mediante vendita competitiva, è stata ceduta proprio all'imprenditore GIOVANNI che fin dal 2010 stata trattando l'acquisto.

L'INTENZIONE DI INGANNARE I SOCI O IL PUBBLICO

*In tema di falso in bilancio, la dottrina recentemente è orientata nel senso di contemperare l'importanza del dato proveniente dalle norme civilistiche in tema di valutazioni e l'esigenza dell'autonomia del precetto penale, riconoscendo che "..**il controllo di veridicità deve essere condotto quale corrispondenza, o viceversa mancata corrispondenza, tra i criteri di valutazione dichiarati nella relazione....e/o negli allegati e quelli concretamente adottati nella redazione del bilancio stesso**..."*

Il bilancio così risultante non potrà dirsi falso ex art. 2621 c.c. qualora venissero utilizzati criteri di valutazione pur difformi da quelli predisposti dalla normativa civilistica, ma dei quali però si dà piena contezza nella nota integrativa.

IL FINE DELL'INGIUSTO PROFITTO

IL NESSO DI CAUSALITA'

*Va **escluso il fine dell'ingiusto profitto** della governance nella vicenda qui esaminata posto che la complessa e prolungata operazione di risanamento produttivo e finanziario (e la correlata trattativa per la vendita dell'azienda mediante la presentazione di un nuovo piano industriale) **va a frapporsi tra la falsa comunicazione sociale ed il fallimento, interrompendone il nesso causale.*** ➡ (CASSAZIONE 24 OTTOBRE 2013 N. 43414)

*Quanto appena rilevato senza omettere che la **condotta** ascritta alla governance è stata – **tutt'altro – finalizzata ad occultare la necessaria capitalizzazione, posto che**, come confermato dal CT del PM, **non si versava in ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società ex art. 2484 c.c.**, avendo mantenuto il patrimonio un valore rilevante ampiamente al di sopra del minimo legale.* ➡(CASSAZIONE SEZIONE 2 LUGLIO 2013 N. 28508)

- .

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

CASO 3

FALLIMENTO ARISTOTELE SPA

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

Art. 173

Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura (1)

I. Il commissario giudiziale, se **accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode**, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. (2)

II. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

III. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il **debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori**, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

- *L'integrale svalutazione del credito di circa 2,6 milioni verso la parte correlata CARTESIO Srl nonostante i pochi dati oggettivamente disponibili (bilancio 2011)* deponessero in senso apparentemente contrario (patrimonio netto positivo).
- *Il modo in cui sono descritti i fatti di gestione ed i rapporti intercorsi tra ARISTOTELE Spa, KANT Srl e CARTESIO Srl potrebbe alimentare il sospetto che la direzione e coordinamento abbia interessato anche tale ultima società e, dunque, possa far emergere ulteriori crediti risarcitori ex art. 2497 c.c. di CARTESIO e dei creditori della stessa* in alcun modo resi ostensibili ai creditori. *Ciò appare confermato dalle indagini disposte dalla locale Procura della Repubblica, la quale ha avuto modo di accertare come vi sia stata una gestione comune delle risorse finanziarie tra le suddette tre società, sotto la supervisione direzione e coordinamento di ARISTOTELE Spa.*

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

Dalle verifiche del Commissario è emerso che in data 4 ottobre 2010 CARTESIO Srl ha concesso a KANT Srl un'opzione avente ad oggetto il marchio «PIPPO» relativo ad un ramo d'azienda. Il corrispettivo ammontava ad € 2,050,000 di cui € 700,000 contestualmente versati e quietanzati ed i restanti da corrispondere alla stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 30 giugno 2013

Contestualmente, KANT avrebbe affidato a CARTESIO la vendita di servizi (contratto commerciale) con obbligo di quest'ultima di effettuare pagamenti periodici in forza delle somme riscosse dai clienti.

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

In realtà, dalla lettura dei verbali del collegio sindacale e dalle relazioni della società di revisione è emerso che la prima versione del suddetto contratto commerciale prevedeva la concessione da CARTESIO a KANT del godimento del marchio «PIPPO» e di servizi di consulenza, verso il pagamento di una royalty, ***inspiegabilmente*** *da versarsi da CARTESIO a KANT.*

Attesa la palese incongruenza dei contratti ed i ripetuti rilievi dell'organo di controllo, nonché richieste di chiarimenti, la società CARTESIO ha commissionato ad altra società una perizia avente ad oggetto un compendio aziendale comprensivo del marchio «PIPPO», pervenendo quest'ultima ad una stima complessiva di € 1,382,701, riferibile solo per € 672,701 al marchio.

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

La Procura rilevava ulteriori anomalie nel corso delle indagini.

*L'operazione presenta **evidenti tratti di anomalia**, sembra prestarsi ad una ricostruzione in termini di ineffettività della stessa, per cui essa sarebbe servita esclusivamente a giustificare trasferimenti di liquidità fra le varie società.*

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

Le verifiche commissariali hanno portato alla luce un novero di debiti di funzionamento prodottisi nel periodo di vigenza del primo concordato, non estinti attraversi i flussi di cassa resisi disponibili, pari a circa 4,2 milioni di euro, la cifra è stata convalidata dalla stessa struttura amministrativa della società.

Come è noto, nel periodo antecedente la presentazione del piano concordatario e l'ammissione, il debitore che abbia presentato domanda con «riserva» può compiere senza alcuna autorizzazione gli atti di ordinaria amministrazione; i crediti così sorti «sono prededucibili ai sensi dell'art. 111» (art. 161, comma 7°, l.f.)

La società ha invece trattato tali passività come se esse fossero concorsuali, così assoggettandole alla falcidia concordataria.

Riteniamo che tale prospettazione sia comunque errata in diritto e che dunque il passivo di cui la società deve rispondere sia gravemente sottovalutato.

LE INDAGINI PROMOSSE DAL COMMISSARIO

NELLA RELAZIONE EX ART. 173 L.F. IL COMMISSARIO RILEVAVA:

*…… e la relazione dell'**attestatore ?***

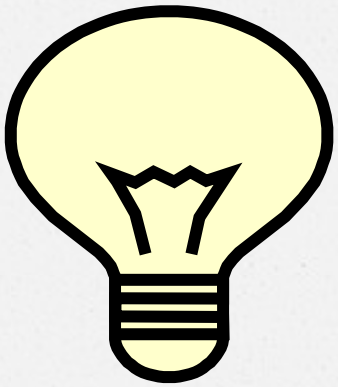

IL FASCICOLO PENALE ED I TEMPI IN CUI SI SVILUPPA IL FLUSSO INFORMATIVO EFFICIENTE

SENTENZA DI FALLIMENTO

→ Art. 238 L.F.: per i reati di bancarotta semplice e fraudolenta l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di fallimento di cui all'art. 17 della L.F.

ISCRIZIONE FASCICOLO PENALE MODELLO 45

→ Con la sentenza di fallimento viene aperto il fascicolo penale al MODELLO 45 "*Fatti non costituenti notizie di reato*"

In presenza di tali fatti il PM potrà svolgere limitate indagini e non può compiere atti di indagine più "invasivi"

DENUNCE O RELAZIONI EX ART 33 L.F. RIPORTANTE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI

→ L'azione del curatore in ambito penale si concreta:

- nella redazione di apposite denunce di fatti penalmente rilevanti
- nella redazione della relazione ex art. 33 L.F. riportante fatti penalmente rilevanti entro 60 giorni dalla sentenza di fallimento (salvo proroga) e nella redazione del primo rapporto periodico ex art 33, comma 5 (entro i sei mesi successivi alla prima relazione)

ISCRIZIONE FASCICOLO PENALE MODELLO 21

→ Con le denunce e/o la relazione ex art. 33 L.F. riportanti fatti penalmente rilevanti il fascicolo già iscritto al modello 45 viene trasferito al Modello 21 delle "*Notizie di reato*"

con iscrizione dei soggetti al registro degli indagati.

In tale fase il PM compie le indagini, delegando ove ritenuto necessario gli Ufficiali di P.G.